

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con atto C.C. n. 2
del 25.01.2006

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo

servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non costituisca reato.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, e splicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b. trasporto cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato per chiamata della pubblica autorità;
 - c. la visita necroscopica;
 - d. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose;
 - e. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f. l'inumazione in campo comune;
 - g. raccolta e deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h. dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle (allegato A) del presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42 II° comma lettera f del DLgs 18/08/2000 n° 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a. registro di cui all'art. 52 del Dpr 285/90;
 - b. l'orario di apertura e chiusura;
 - c. copia del presente regolamento;
 - d. l'elenco dei campi all'interno dei quali sono previste le esumazione ordinarie nel corso dell'anno;

- e. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- f. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE

Art. 6

Deposito di osservazione e Camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Amministrazione che ha richiesto il servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee;
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali- sono tenute in osservazione in locale separato qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal responsabile del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dai certificati di morte di cui all'art. 100 del DPR 185/64.
6. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione.
7. Il Comune provvede inoltre all'allestimento della camera mortuaria per l'eventuale sosta, prima del seppellimento, in locali idonei, individuati nell'ambito del cimitero nella osservanza delle disposizioni di cui DPR 285/90.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura dei feretri.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato del trasporto. Il dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle disposizioni normative di settore.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del presente Regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La cassa di metallo deve essere preferibilmente rivestita con materiale assorbente ed idoneo a trattenere i liquidi formati nel corso della decomposizione.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi pre-

cedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente i feretri di cui all'art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportanti il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorsopiù breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 13

Trasporti gratuiti.

1. Il trasporto delle salme è a pagamento secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

Art. 14

Riti religiosi.

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 7 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 12.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 15

Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati

anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 16

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 5° grado sepolti nel cimitero del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/'90;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 17

Disposizioni generali Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, k

5. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli articoli 52,53 e 81 del DPR 285/90
6. Il responsabile di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18
Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla G.C., destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di nati morti e parti anatomiche di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 19

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La G.C. determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 21. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede la G.C. con propria deliberazione.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi di inumazione a sepoltura privata;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - j) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - k) locali per il personale di custodia;
 - l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni

locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

8. La Giunta Comunale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
9. Ogni dieci anni, o quando sia creato un nuovo cimitero, o soppresso quello vecchio, o quando a quello esistente siano apportate modifiche o ampliamenti, la G.C. è tenuta a valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
10. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.
11. L'individuazione dei singoli spazi e/o delle zone viene disposta con delibera della G.C.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 20

Inumazione

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune e privato, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 21

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito a carico dei richiedenti o loro aventi causa costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a carico dei richiedenti o loro aventi causa una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno conformi alle indicazioni stabilite dalla G.C.
4. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 22 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e che non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,65 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 23 **Tumulazione provvisoria**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, per un utilizzo superiore a tre mesi (90 giorni).
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

4. Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate per intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di giugno, luglio ed agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 30.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c. essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 25

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Sindaco curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e all'Albo Comunale con congruo anticipo di almeno 3 mesi. Contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati.

Art. 26

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (dal 1/10 al 30/4 dell'anno successivo).
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e dagli operatori cimiteriali.

Art. 27 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato ovvero, se antecedente, allo scadere del 30° anno di permanenza nel loculo.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Sindaco cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 30 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provve-

duto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Sindaco.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.
11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 28

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Il servizio di esumazioni e estumulazioni ordinarie sono eseguite:

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 29

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 30

Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Sindaco al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Tecnico. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
4. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
7. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
8. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 31 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 32

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
 - c. certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

- d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 33

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.
6. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
8. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
9. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Prima di effettuare la chiusura dei cancelli deve essere verificata l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 35

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 36

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
 - m. qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 37
Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 38
Epigrafi, monumenti e ornamenti

- 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Sindaco in relazione al carattere del cimitero.
 - a) Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Sindaco e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigra-

fi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

- b) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- c) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- d) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- e) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- f) Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

2. Sulla lastra in granito a chiusura dei loculi prefabbricati a parete (nuovo modulo adottato), deve essere collocata esclusivamente quella messa a disposizione dal comune, secondo la tipologia individuata.

- a) Sulla lastra in granito possono essere applicati elementi decorativi, quali incisioni, vasi portafiori, che non devono essere a "tutta lastra", lumini, lettere e numeri, piccoli riquadri e bassorilievi a carattere religioso e/o identificativo del defunto, che devono integrarsi armonicamente all'interno della lastra in granito, occupando non oltre il 25% della superficie della lastra medesima.
- b) Non è consentito applicare elementi in granito o altro materiale, tendenti ad unire una o più lastre in granito di loculi contigui.
- c) Non è consentito alterare tipologicamente la composizione strutturale e cromatica delle lastre in granito.
- d) Per quanto compatibili, si applicano le prescrizioni riportate nel punto 1.

Art. 39

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Sindaco li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 40

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Gli oneri derivanti saranno stimati dall'Ufficio Tecnico comunale e addebitati.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 30 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 41

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, secondo le indicazioni della G.C., l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite da apposita delibera di G.C..
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b. sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto nell'apposito tariffario.
6. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed esumazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 42
Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività
 - b. in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali
3. Per le concessioni di cui ai precedenti punti a) e b), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo.
4. Per le concessioni di cui al precedente punto c) è consentito il prolungamento della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i quaranta anni di tumulazione.
5. Nel caso in cui, per effetto della applicazione delle disposizioni recate dal precedente art. 42, la sepoltura privata individuale venga liberata dal feretro a seguito di estumulazione ordinaria, prima della scadenza della concessione, si determina la scadenza anticipata della stessa e la sepoltura privata ritorna alla disponibilità dell'ente senza che il Concessionario o i suoi eredi possano pretendere nulla dal Comune.
6. Per i rinnovi e per i prolungamenti delle concessioni si applica il tariffario vigente al momento della richiesta.
7. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto stesso.
8. Nel caso di concessioni di cui alla lett. a la concessione si trasmette agli eredi legittimi del concessionario, escluso ogni altro.
9. Il subentro nel contratto di concessione deve essere perfezionato a richiesta del/dei nuovi concessionari entro 12 mesi dalla data di decesso del concessionario. Decorso inutilmente tale periodo l'Ufficiale di Stato Civile espleta un'indagine al fine di individuare gli eredi legittimi ai quali notificare diffida ad adempiere all'obbligo di cui sopra. In ulteriore difetto, o in mancanza di erede/eredi legittimi, l'area e l'eventuale manufatto viene ricondotto alla proprietà comunale.

10. In sede di 1° applicazione del presente regolamento le concessioni esistenti i cui concessionari siano deceduti, dovranno essere regolarizzati nel termine di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

Art. 43
Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc...), viene concessa, di regola, solo in presenza della salma o ceneri per i loculi ; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. In relazione alla disponibilità di manufatti, con appositi provvedimenti del Sindaco, possono essere concesse le sepolture individuali anche a viventi, che abbiano un'età minima ordinaria di 60 anni.
3. In relazione alla disponibilità di manufatti, con apposito provvedimento del Sindaco può essere concessa la riserva di loculo adiacente a manufatto occupato, di norma, da congiunto di I° grado.
4. Al fine di garantire la sepoltura delle salme, il Sindaco può disporre l'utilizzazione dei manufatti disponibili, seppure già concessa la riserva.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (nei vari tipi di cui ai comma 2°, 3° e 4°, dell'art. 43) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o altri criteri stabiliti con appositi provvedimenti.
8. Le concessioni di cui ai precedenti commi possono essere rilasciate a favore di quel richiedente che:
 - a. abbia la residenza nel Comune;
 - b. abbia avuto la residenza nel Comune per almeno 15 anni
 - c. abbia diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale
 - d. abbia residenti nel Comune o sepolti nel cimitero comunale parenti nei gradi previsti al successivo art.46
9. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto preliminare, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto dell'assegnazione il 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Il 25% dovrà essere versato prima dell'indizione della gara di appalto per la realizzazione dei ma-

nufatti. Il restante 25% dovrà essere versato nel corso dell'esecuzione dei lavori, allorché l'importo dei lavori eseguiti raggiunga il 80% dell'importo del contratto di appalto. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell'Ente. Il pagamento della concessione relativa alle aree dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione e, comunque, prima della stipula del contratto.

10. Per le aree assegnate e non ancora disponibili, il pagamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
- a. 30% entro 30 gg. dalla assegnazione;
 - b. 70% entro 30 gg. dalla comunicazione di disponibilità dell'area e, comunque, prima della stipula del contratto.
10. Tutti termini di pagamento sopra indicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca della assegnazione ed il trattenimento, a titolo di penale, degli acconti versati.
11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti.

Art. 44

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 43, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a. il coniuge;
 - b. ascendenti e discendenti in linea retta, fino al IV grado;
 - c. i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - d. i generi e le nuore;
 - e. i conviventi del concessionario o dei suoi eredi. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per il coniuge e gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o da i suoi aventi causa, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al Sindaco che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale

dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Resta salva la facoltà del concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
9. Nella sepoltura per famiglia e collettività potrà, in via eccezionale, essere concessa, a richiesta e con consenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura, la tumulazione delle salme di persone estranee, dietro pagamento della somma di cui alla tariffa allegata.
10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
12. Qualora il Comune non possa garantire la tumulazione provvisoria o definitiva, previa approvazione del Sindaco nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea.
13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 45 **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria viene eseguita dal Comune con oneri a carico del concessionario o dei suoi aventi causa.

3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.
5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento degli oneri, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione, dopo la diffida a provvedere entro 10 gg.
6. E' a carico dei concessionari la manutenzione relativa a:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 46

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 42, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 57, entro e non oltre 6 mesi dalla data della concessione. L'esecuzione delle opere deve avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta, la decadenza della concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, per una sola volta una proroga di 12 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 47

Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Tecnico, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti diretti o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 45 sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Tecnico esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 45, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 dall'ultima tumultazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della

concessione, che rientra pertanto nella piena disponibilità del Comune.

Art. 48

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sepoltura.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. E' concessa la traslazione dei resti mortali da un manufatto di cui sopra in altra sepoltura. In tal caso il manufatto reso libero si intenderà retrocesso al Comune.

Art. 49

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere sulla quali non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 50

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, quanto previsto nel comma successivo. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto, al costo di costruzione o ricostruzione, ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 51

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 52

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "5" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 44, quartultimo comma;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 48, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si

siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 46;

f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 53

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché, il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune

Art. 54

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 44, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 55

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, firmata o necessariamente controfirmata dal Sindaco, dietro presentazione di domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Sindaco.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 36 e 37 in quanto compatibili.
7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte degli imprenditori e/o dei relativi dipendenti, oltre all'eventuale incameramento della cauzione di cui sopra, può comportare la revoca dell'autorizzazione annuale o il suo mancato rinnovo.

Art. 56

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 57

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido con l'imprenditore della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Art. 58

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 59

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione di piccoli mezzi meccanici delle imprese per l'esecuzione dei lavori , nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Sindaco.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 60

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, rimesse alla valutazione del Sindaco.

Art. 61

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, delle festività natalizie e pasquali, devono essere sospesi, almeno dieci giorni prima, tutti i lavori in corso e devono essere sistemati i materiali e le attrezzature da costruzione.

Art. 62

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per il tramite del personale da questi demandato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati dal Sindaco.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale.

Art. 63

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o motivo di risoluzione contrattuale nel caso di affidamento all'esterno dei servizi cimiteriali.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 64

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 dmlcl T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 65

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 66

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero Comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 67

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 68

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 69

Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe approvate unitamente da questo Regolamento vengono, con deliberazione della G.C., variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

Art. 70

SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nella misura minima di € 50,00 e massima di € 250,00 in relazione all'entità della violazione. L'Ufficio di P.M. è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni.

Art. 71

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

ALLEGATO A

SERVIZI GRATUITI

SERVIZI GRATUITI:

~.inumazione in campo comune;
~.raccolta e deposizione ossa in ossario comune;
~.feretro per salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

TARIFFE DEI SERVIZI A PAGAMENTO

CONCESSIONE LOCULI:

~.Ultimati prima del 31.12.1980

1^ fila euro*****

2^ fila euro*****

3^ fila euro*****

~.Ultimati nel periodo compreso dal 01.01.1981 al 31.12.2003

1^ fila euro*****

2^ fila euro*****

3^ fila euro*****

-Ultimati dopo il 01.01.2004

1^ fila euro*****

2^ fila euro*****

3^ fila euro*****

FORNITURA LASTRA euro*****

CONCESSIONE OSSARINI:

~.Ultimati prima del 31.12.2000 euro*****

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULO :

per ogni semestre o frazione di esso euro*****

PROROGA CONCESSIONE LOCULI

L'importo dovuto per la proroga della concessione è così determinato:

$I = T/50 \times N$

I= importo dovuto per il periodo di proroga

T= tariffa vigente al momento della richiesta di proroga

N= durata della proroga espressa in anni.

CONCESSIONI AREE PER CAPPELLE, TOMBE ECC.

Al mq euro*****

OPERAZIONI CIMITERIALI

ESUMAZIONI STRAORDINARIE euro*****

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE da loculi concessi dall'Ente o da cappelle/tombe realizzati da privati:

~.Di testa euro*****

~.In parallelo euro*****

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE da ossarini euro*****

RACCOLTA DI RESTI, collocazione degli stessi in contenitore di zinco (fornito dall'interessato) e traslazione in ossarietto o tomba di famiglia euro*****

TUMULAZIONI in loculi concessi dall'Ente o in cappelle/tombe realizzati da privati:

~.Di testa euro***** K**

- In parallelo euro*****

TUMULAZIONI in ossarini euro*****

LUCI VOTIVE

~.Canone di abbonamento euro*****per ogni lampada

~.Contributo di allacciamento euro*****per ogni lampada

Le tariffe sono al netto dell'IVA

NELLE TARIFFE SOPRA INDICATE NON SONO COMPRESI:

-Epigrafi;

-Portafiori

-Cornici per fotografie

-Fotografie

-Contenitori di zinco per resti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Competenze	1
Art. 3 Responsabilità	1
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	2
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico	2
CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE	4
Art. 6 Deposito di osservazione e camera mortuaria	4
CAPO III – FERETRI	5
Art. 7 Deposizione della salma nel feretro	5
Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri	5
Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	5
Art. 10 Fornitura gratuita di feretri	7
Art. 11 Piastrina di riconoscimento	7
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 12 Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 13 Trasporti gratuiti	8
Art. 14 Riti religiosi	8
Art. 15 Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione	8

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI	10
Art. 16 Ammissione nel cimitero	10
Art. 17 Disposizioni generali vigilanza	10
Art. 18 Reparti speciali nel cimitero	11
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	12
Art. 19 Disposizioni generali	12
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	14
Art. 20 Inumazione	14
Art. 21 Cippo	14
Art. 22 Tumulazione	15
Art. 23 Tumulazione provvisoria	15
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Art. 24 Esumazioni ordinarie	17
Art. 25 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	17
Art. 26 Esumazione straordinaria	17
Art. 27 Estumulazioni	18
Art. 28 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	19

Art. 29 Raccolta delle ossa	19
Art. 30 Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali	19
CAPO V – CREMAZIONE	21
Art. 31 Crematorio	21
Art. 32 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	21
Art. 33 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	22
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	23
Art. 34 Oratorio	23
Art. 35 Disciplina dell'ingresso	23
Art. 36 Divieti speciali	23
Art. 37 Riti funebri	24
Art. 38 Epigrafi, monumenti e ornamenti	24
Art. 39 Fiori e piante ornamentali	25
Art. 40 Materiali ornamentali	26
TITOLO III CONCESSIONI	
CAPO I – TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	27
Art. 41 Sepulture private	27
Art. 42 Durata delle concessioni	28
Art. 43 Modalità di concessione	29
Art. 44 Uso delle sepolture private	30
Art. 45 Manutenzione	31
Art. 46 Costruzione dell'opera – Termini	32
CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCIE	33
Art. 47 Divisioni e subentri	33
Art. 48 Rinuncia e concessione di sepoltura individuale	34
Art. 49 Rinuncia e concessione di aree libere	34
Art. 50 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	34
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	35
Art. 51 Revoca	35
Art. 52 Decadenza	35
Art. 53 Provvedimenti conseguenti la decadenza	36
Art. 54 Estinzione	36
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI	37
Art. 55 Accesso al cimitero	37
Art. 56 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	38

Art. 57 Responsabilità	38
Art. 58 Recinzione aree – Materiali di scavo	38
Art. 59 Introduzione e deposito di materiali	39
Art. 60 Orario di lavoro	39
Art. 61 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	39
Art. 62 Vigilanza	39
Art. 63 Obblighi e divieti per il personale del cimitero	39
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI	41
Art. 64 Funzioni – licenza	41
Art. 65 Divieti	41
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	42
Art. 66 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	42
Art. 67 Concessioni pregresse	42
Art. 68 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio	42
Art. 69 Tariffe	42
Art. 70 Sanzioni	43
Art. 71 Norma finale e di rinvio	43
ALLEGATO A	44